



Prot. n. 25_23

Torino, 29 MAGGIO 2023

NOTA A VERBALE COMMISSIONE PARITETICA DEL 29 MAGGIO

Le scriventi OO.SS. con la presente espongono i motivi dello stato d'agitazione indetto al Comando di Torino:

1. **RELAZIONI SINDACALI:** il Dirigente continua ad assegnare incarichi senza indagine conoscitiva, non rispettando l'anzianità e non convocando i rappresentanti dei lavoratori. Tutto questo dimostra una mancanza di considerazione nei confronti delle OO.SS. e una mancanza di trasparenza nella pubblica amministrazione. Il dirigente ha emanato disposizioni di servizio in cui ha menzionato più volte "incarichi fiduciari dati dal dirigente", citando norme dal 1961 fino ad oggi, nelle quali del termine "fiducia", "fiduciario", "fidato", non c'è traccia. Nelle stesse norme, citate nelle suddette disposizioni, invece il termine "anzianità" viene riportato centinaia e centinaia di volte. *(art. 14 DPR 64 comma 4. Nell'ambito della stessa qualifica, la sovra ordinazione e' determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall'anzianità definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parità, dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza.)* Ricordiamo che il dirigente conferisce incarichi, ma non fiduciari.

Basterebbe avere una minima conoscenza della giurisprudenza per capire che il legislatore mai ha fatto appello a criteri di selezione soggettivi, ma al contrario le leggi vengono emanate rispettando il principio di trasparenza e il possesso di requisiti oggettivi.

Si prenda in considerazione la norma *(art. 11 legge 127 del 2018 comma 3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attività di addestramento e la coordinano; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza; tenuto conto dei rapporti di sovra ordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in*



caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi può essere, altresì, conferito l'incarico di responsabile di distaccamento.) dove prevede che i capi reparto siano diretti collaboratori del funzionario di servizio, quindi tutti i capi reparto hanno la mansione di gestione delle risorse umane, mansione prevista del capo turno (che non è il responsabile del soccorso).

Il legislatore ha previsto nell'articolo del "servizio di guardia" (*art. 63 del DPR 64 Servizio di guardia 1. L'unità responsabile del servizio di guardia provinciale dirige, sovrintende, coordina e controlla, su disposizione del comandante provinciale, l'attività di soccorso e le altre attività espletate durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare la funzionalità del servizio e, in particolare: a) informa il comandante provinciale sull'attività operativa di rilievo, mettendolo al corrente delle problematiche insorte nella gestione del servizio, proponendo adeguate soluzioni; b) partecipa agli interventi di soccorso, assumendo la direzione tecnica delle operazioni qualora necessario per il livello di responsabilità e competenza tecnica richiesta; c) trasmette al comandante provinciale, con le proprie valutazioni, i rapporti di servizio interni contenenti segnalazioni di avvenuti disservizi o problematiche riscontrate; d) verifica la corretta e puntuale redazione dei rapporti di intervento; e) richiede l'adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito degli interventi di soccorso, assicurandosi della avvenuta trasmissione; f) redige gli atti di polizia giudiziaria, curando la trasmissione delle notizie di reato sulla base dell'attività di polizia giudiziaria effettuata.*) la figura del funzionario. Quindi il capo turno provinciale non è una mansione fiduciaria, ma di anzianità di ruolo (*Art. 68 Attività del personale operativo in sede cita: 1. All'avvio del turno di servizio, il capo turno provinciale, sulla base delle direttive emanate dal dirigente, dopo avere assunto le consegne del personale smontante, ecc. ecc*)

Qualsiasi incarico conferito al personale, previsto dalla norma, viene conferito secondo l'anzianità e la formazione del personale stesso. Per svolgere la mansione da responsabile di sala operativa, oltre alla anzianità di servizio, è obbligatorio aver svolto il corso di sala operativa (art. 65 DPR 64). Ma per svolgere la funzione da capo sezione, non è obbligatoria nessuna formazione e la scelta non è soggetta, come sancisce il principio della giurisprudenza, alla discrezionalità del comandante. Quindi l'unico criterio trasparente e previsto nelle nostre norme è la volontarietà e l'anzianità di servizio

2. DISPOSITIVO DI SOCCORSO:

ripristinare un dispositivo di soccorso che sia decente e non preveda in nessuna maniera il ricorso alla chiamata costante e continua del personale fuori dal servizio per poter garantire alla popolazione un aiuto efficace 24 ore su 24;

inoltre il Dirigente del comando di Torino non può sostituirsi al legislatore, predisponendo una squadra ridotta, ancora non prevista da norma nazionale, ma semplicemente prevista nel regolamento di servizio, (*Art. 66 Composizione e formazione delle squadre 1. Le squadre sono composte da personale permanente e nei distaccamenti volontari da personale volontario. Il numero delle squadre previste sul territorio provinciale viene definito dal comandante provinciale, sulla base delle direttive emanate dal Dipartimento e della tipologia della sede a cui le squadre appartengono.*

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di soccorso, vengono individuate le seguenti tipologie di squadre, la cui composizione e ambiti di intervento, sono dettagliate con provvedimento del Dipartimento:

a) squadra tipo attrezzata per l'effettuazione della generalità degli interventi di soccorso, composta da 5 unità, di cui un capo. partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista;



- b) squadra di intervento finalizzata a particolari manovre operative, costituita da unità' di personale variabile secondo le specifiche direttive del Dipartimento;*
- c) squadra attrezzata per particolari tipologie di intervento di diversa complessità denominata "partenza ridotta".*

3. CRITERI ACCESSO CORSI DI FORMAZIONE:

il comandante durante le riunioni di informazione sui criteri di selezione del personale per l'accesso ai corsi di formazione, non ha tenuto minimamente in considerazione le osservazioni fornite dalle scriventi OO.SS. e ha violato i criteri di accesso previsti nelle norme di riferimento sin dal primo corso effettuato dall'insediamento come Dirigente al comando di Torino. Inoltre siamo ancora in attesa di convocazione per stabilire i criteri generali per l'accesso ai corsi.

Bisogna stabilire serie risoluzioni con l'Amministrazione e il contributo delle OO.SS., rispettando i principi di uniformità, trasparenza, logica e serietà.

4. PAGAMENTO ORE STRAORDINARIE:

Risulta che al Comando di Torino il personale inviato in sostituzione, se non incaricato di custodia del mezzo, non venga considerato in straordinario, quindi non sia retribuito per il tempo reso oltre il suo orario di lavoro (8-20 oppure 20-8). I contratti collettivi nazionali hanno sancito per legge che l'orario di lavoro turnista è 8-20 nel diurno e 20-8 nel notturno; tutto il tempo impiegato dal lavoratore oltre questo orario, su incarico dell'amministrazione per svolgere qualsiasi tipo di servizio, è da considerarsi orario straordinario e quindi va retribuito.

Basta citare Art. 67 comma 1: Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno

1. Al fine di assicurare la regolare funzionalità del servizio operativo di soccorso, il dirigente, in caso di assenze impreviste del personale preposto, può' disporre la sostituzione urgente con altro personale in servizio, anche appartenente ad altro settore, reparto o distaccamento della medesima sede dirigenziale di servizio, purché del medesimo ruolo dei dipendenti assenti. Il personale interessato viene considerato in servizio operativo fino al rientro alla sede in cui presta ordinariamente servizio.

Quindi il legislatore non ha previsto il lodevole volontariato.

il Dirigente deve attuare quanto previsto dal Contratto di Lavoro, dalla normativa vigente e dalla Costituzione Italiana.

Le scriventi OO.SS. sono disposte, come sempre, ad un confronto serio e sereno con la Dirigenza, a patto che la stessa si impegni a rispettare le leggi e le corrette relazioni sindacali che fino ad oggi non sono state rispettate.

Pertanto il Dirigente del Comando di Torino deve ripristinare tutto ciò che ha disposto illegalmente fin d'ora tenendo conto che tutte le decisioni d'ora in avanti devono essere prese considerando la prassi "del buon padre di famiglia", i principi di uniformità, equità, imparzialità, trasparenza, logica e soprattutto l'anzianità di servizio, come ha previsto il legislatore.

Una calendarizzazione degli incontri con le OO.SS., primo fra tutti un incontro sulla ridiscussione del dispositivo di soccorso con la concreta disponibilità ad una modifica dello stesso, programmando una data entro la fine della riunione, in quanto quello in vigore con la ultima disposizione non è attuabile al Comando di Torino.

Una calendarizzazione degli incontri con le OO.SS. per la definizione dei criteri per l'accesso ai corsi di formazione.



Una disposizione chiara e univoca sul trattamento di missione per quanto riguarda il personale inviato in sostituzione ed il pagamento dello stesso a prescindere se incaricato di conduzione del mezzo o se in veste di trasportato. In mancanza di questa disposizione, il personale al Comando di Torino, attuerà in pieno l'articolo del regolamento di servizio per quello che riguarda le sostituzioni, che risulta l'unico previsto dalle nostre norme, quindi partirà dalla propria sede dove presta abitualmente servizio alle 8 o alle 20.

Tenuto conto di quanto appena menzionato e fino a quando il Comandante di Torino non avrà messo in atto quanto richiesto, le presenti OO.SS. non ritireranno lo stato di agitazione e si attiveranno perché sia attuato quanto previsto dalla norma in vigore.

Firmato digitalmente:

CONAPO	Alessandro CUCCIA
CGIL-FP	Nunzio DE NIGRIS
USB	Danilo MOLINARO
CONFSAI	Salvatore DI VENTI